



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

### PRIMA SEZIONE

**Registro Ordinanze: 1084/2007**

**Registro Generale: 1581/2007**

nelle persone dei Signori:

**ENRICO D'ARPE**  
**CARLO DIBELLO**  
**CLAUDIO CONTESSA**

**Presidente, relatore**  
**Ref.**  
**Ref.**

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **07 Novembre 2007**

Visto il ricorso 1581/2007 proposto da:

*PRIMI GROUP SRL*

rappresentata e difesa da:

*LONGO LUCIO G*

con domicilio eletto in LECCE

*VIA IMBRIANI,24*

*presso*

*LONGO LUCIO G*

**contro**

*COMUNE DI OTRANTO, non costituito;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della nota del Comune di Otranto – Responsabile Area Tecnica del 17/9/2007 prot. n. 8921; di tutti gli atti allo stato ignoti negli estremi e nell'esatto contenuto, ovvero comportamenti come configurabili ai sensi dell'art. 34, primo comma, D. Lgs. 31/3/1998 n. 80 adottati in esecuzione del provvedimento su indicato;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Udito il relatore Cons. ENRICO D'ARPE e udito altresì per la parte ricorrente l'Avv. Longo;

Considerato che, ad una sommaria delibazione, l'impugnata diffida del 17/9/2007 del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Otranto (a procedere, entro 30 gg., alla bonifica e pulizia del terreno di che trattasi ed al ripristino del muro di recinzione), siccome esplicitamente finalizzata a prevenire pericoli per la pubblica incolumità e per l'igiene e la salute pubblica, è certamente qualificabile come ordinanza contingibile e urgente, per cui appare fondata la censura di incompetenza del Dirigente comunale, spettando al Sindaco la competenza in proposito, ex artt. 50 e 54 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

**P.Q.M.**

Accoglie (Ricorso numero 1581/2007) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 07 Novembre 2007

Enrico d'ARPE – Presidente, Estensore

Pubblicata mediante deposito  
in Segreteria il 07 novembre 2007